**Comune di Dolianova**

**MODELLO 1**

**DOCUMENTO DELLE SCELTE**

**INFORMATIVA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE**

**(Decreto Legislativo n. 101 del 10.08.2018)**

L’Amministrazione comunale dopo una attenta osservazione ed analisi dei fenomeni di vandalismo, di illegalità e di generale mancato rispetto delle regole di polizia urbana e di civile convivenza, facendo proprie le esigenze della cittadinanza, in riferimento ad una sempre maggiore richiesta di sicurezza, di salvaguardia del patrimonio pubblico,nell’ambito delle funzioni istituzionali demandate al Comune, secondo la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ha attivato un progetto per dotarsi di un sistema di videosorveglianza , operativo 24 su 24, su alcune aree del territorio, onde prevenire,scoraggiare e, quando è possibile, individuare atti illeciti che, purtroppo, si verificano sul territorio.

Il sistema che è costituito da un dispositivo di videoregistrazione digitale che raccoglie i flussi provenienti dalle telecamere installate nelle aree video sorvegliate. È prevista la memorizzazione protetta dei dati ripresi dalle telecamere per i soli fini istituzionali ed al fine di la raccolta del maggior numero di dati ed elementi utili a soddisfare le finalità disciplinate dal regolamento.

L’obiettivo che si intende raggiungere è il maggiore efficientamento dell’attività di prevenzione, controllo e repressione degli illeciti, al fine di favorire la sicurezza urbana e creare sicurezza e diffusa fiducia nella cittadinanza.

**IL SINDACO**

**Visto** ilRegolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

**Visto** il decreto legislativo 10.08.2018, n. 101Gazzetta Ufficiale 04 settembre 2018 *S.G.* n. 205 ed entrato in vigore il 19 settembre 2018;

**Visto** il “Provvedimento relativo ai casi da sottrarre all'obbligo di notificazione” del Garante per la protezione dei dati personali in data 31 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 06 aprile 2004, n. 81, ed in particolare il punto 6), lettera e);

**Visto** il “Provvedimento generale sulla videosorveglianza” del Garante per la protezione dei dati personali in data 29 aprile 2004 ad integrazione del provvedimento del 29 novembre 2000, pubblicato sul bollettino del Garante n. 14/15;

**VistA** la deliberazione 08.04.2010 (10A05072) relativa al provvedimento del Garante in materia di Videosorveglianza pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010 e successive modifiche intervenute;

**Richiamato** l’art. 3.1 del provvedimento del Garante in materia di Videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010 e successive modifiche intervenute, nel quale viene evidenziato che l'informativa, resa in forma semplificata avvalendosi del predetto modello, poi rinvii a un testo completo contenente tutti gli elementi di cui all'art. 13, comma 1, del Codice, disponibile agevolmente senza oneri per gli interessati, con modalità facilmente accessibili anche con strumenti informatici e telematici (in particolare, tramite reti Intranet o siti Internet, affissioni in bacheche o locali, avvisi e cartelli agli sportelli per gli utenti, messaggi preregistrati disponibili digitando un numero telefonico gratuito);

**Richiamato** l’art. 3.1.2 del provvedimento del Garante in materia di Videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010 e successive modifiche intervenute, mediante il quale il Garante, al fine di rafforzare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, ritiene fortemente auspicabile che l'informativa, benché non obbligatoria, laddove l'attività di videosorveglianza sia espletata ai sensi dell'art. 53 del Codice, sia comunque resa in tutti i casi nei quali non ostano in concreto specifiche ragioni di tutela e sicurezza pubblica o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati.

**RENDE NOTO**

Che il Comune si è dotato di un sistema di videosorveglianza finalizzato alla tutela della sicurezza urbana e che l’attività di videosorveglianza è rivolta alle finalità istituzionali del suddetto impianto, sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate, in particolare dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge sull’ordinamento della Polizia Locale 7 marzo 1986, n. 65, dalla Legge Regionale del 22 agosto 2007, n. 9 e successive modifiche intervenute, nonché dallo Statuto dell’Ente e dai Regolamenti Comunali vigenti nell’ambito territoriale dell’Ente, ed in particolare:

1. attivazione di uno strumento di prevenzione edi razionalizzazione dell’azione del Comune, nelle sue articolazioni interne, volta alla tutela ambientale ed a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili ed in particolare al patrimonio dei comuni costituenti l’Ente e di disturbo alla quiete pubblica e sicurezza urbana;
2. la ricostruzione della dinamica di eventuali atti contro l’ambiente, per permettere un efficace azione del Corpo Polizia Locale in stretto raccordo con le forze di Polizia ad ordinamento statale, regionale e locale;
3. l’ordine e sicurezza pubblica, la prevenzione, accertamento o repressione dei reati svolti dai soggetti pubblici, la razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;
4. l’acquisizione di prove.

L’impianto è composto da una macchina automatizzata computer, collocata presso la sede operativa del soggetto/Ente convenzionato,in grado di visualizzare le immagini raccolte dai sistemi di acquisizione e memorizzazione dati di telecamere, installate all’occorrenza nel territorio comunale secondo la programmazione di posizionamento, che verrà resa attraverso il sito istituzionale dell’Ente.

L’utilizzo dei sistemi della videosorveglianza viene attuato attraverso un corretto impiego delle applicazioni e nel rispetto dei principi di:

1. Liceità, correttezza e trasparenza, in piena ottemperanza della normativa vigente, nei confronti dell'interessato.
2. Adeguatezza, in modo tale da essere pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati.
3. Integrità e riservatezza, in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.
4. Proporzionalità, con sistemi attuati con attenta valutazione.
5. Finalità, attuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati ed espliciti.
6. Necessità, con esclusione di uso superfluo della videosorveglianza.

A tal fine in applicazione della disciplina si intende:

1. Per “**banca di dati**”, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell’area interessata ed i mezzi di trasporto.
2. Per il “**trattamento**”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l’ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, la consultazione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, la limitazione, il blocco, la comunicazione, mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, la cancellazione e la distribuzione di dati.
3. Per “**limitazione di trattamento**”, il contrassegno dei dati personali conservati con l’obiettivo di limitarne il trattamento in futuro.
4. Per“**archivio**”, qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico.
5. Per “**dato personale**”, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificata o identificabile (“interessato”). Si considera identificabile la persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale, come pure mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza.
6. Per “**titolare del trattamento**”, l’Ente Comune di Dolianova, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento dei dati personali.
7. Per “**responsabile del trattamento**”, la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.
8. Per “**incaricato**”, la persona fisica o giuridica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dei dati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento.
9. Per “**interessato**”, la persona fisica o giuridica, l’Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali.
10. Per “**consenso dell’interessato**”, qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell’interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento.
11. Per “**violazione dei dati personali”,** la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
12. Per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
13. Per “**diffusion**e”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
14. Per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile.
15. Per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.
16. Per “**immagin**e”, il dato trattabile con metodo analogico o digitale, costituito da una rappresentazione visiva di una persona, di un ambiente o di una cosa. L’immagine raffigurante o contenente qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, costituisce dato personale.
17. Per “**videosorveglianza**”, l’attività di sorveglianza effettuata mediante il trattamento di immagini e di dati ad esse intrinsecamente correlati, finalizzato alla tutela delle persone, dell’ambiente, delle attività e delle cose.
18. Per “**garante**”, l’autorità istituita dalla Legge 31.1.1996 n. 675, di controllo indipendente per la protezione dei dati personali art. 14, comma 1, lett. b) D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

I dati personali oggetto di trattamento sono:

1. trattati in modo lecito e secondo correttezza;
2. raccolti e registrati per le finalità e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
3. raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
4. conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell’impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito;
5. trattati, con riferimento alla finalità dell’analisi dei flussi del traffico, con modalità volta a salvaguardare l’anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

Le telecamere consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, di infrarosso o in bianco/nero in caso contrario, sono altresì dotate di zoom ottico e digitale e possono essere dotate e collegate ad un centro di gestione ed archiviazione di tipo digitale.

Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell’impianto attivato.

I dati video delle unità di ripresa sano raccolti da una stazione di controllo macchina automatizzata, computer, presso la sede del soggetto/Ente convenzionato, Ufficio del Responsabile. L’impiego della macchina automatizzata computer si rende necessaria per ricostruire gli evento registrate dai sistemi di acquisizione e memorizzazione dati di telecamere, sull’area non presidiata.

Le attività di videosorveglianza sono finalizzate alla tutela ambientale e alla salvaguardia del patrimonio in un’ottica di sicurezza urbana e alla luce delle recenti disposizioni normative, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

In tutti i casi in cui si voglia procedere a un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana, una richiesta in tal senso deve essere sottoposta ad una verifica preliminare del Garante, e comunque essere ipotizzato dal titolare come eccezionale nel rispetto del principio di proporzionalità. La congruità di un termine di tempo più ampio di conservazione va adeguatamente motivata con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità. La relativa congruità può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso. Il sistema impiegato prevede, all’occorrenza, l'integrale cancellazione automatica delle informazioni anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

**Obblighi degli operatori**

L’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme al presente regolamento.

Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità previste dal regolamento ed a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco.

La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l’applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

**Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia**

Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, l’incaricato o il Responsabile della videosorveglianza provvederà a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente provvedendo nel contempo, alla conservazioni delle immagini su appositi supporti.

Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l’espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da questa espressamente autorizzate, gli organi di Polizia Locale e le forze di Polizia ad ordinamento statale e regionale.

Qualora gli organi di Polizia Locale e le forze di Polizia ad ordinamento statale e regionale, nello svolgimento dei toro compiti istituzionali, necessitino di una copia delle riprese effettuate, devono presentare un’istanza scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

**Sicurezza dei Dati**

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la sede del soggetto/Ente convenzionato , all’interno degli arredi individuati. Agli arredi individuati per la custodia dei dati possono accedere esclusivamente il Responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati. Non possono accedervi altre persone se non sono accompagnate da soggetti autorizzati.

Durante le operazioni di valutazione delle immagini raccolte, gli schermi dei computer sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente a persone estranee non autorizzate.

Qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale.

L’accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso non devono essere prese in considerazione.

Nel caso le immagini siano conservate i relativi supporti vengono custoditi, per l’intera durata della conservazione in un armadio blindato dotato di serratura apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento dei dati.

**Informazioni rese al momento della raccolta**

IL Comune di Dolianova in ottemperanza a quanto disposto dal provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29/04/2010 e successive modifiche intervenute, si obbliga a comunicare al pubblico l‘avvio delle attività di videosorveglianza mediante pubblicazione dell‘informativa sul sito internet istituzionale, nondimeno, all’occorrenza, tramite affissione di adeguata segnaletica permanente e/o mediante l’affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

L’impianto di videosorveglianza, gestito dal soggetto/Ente convenzionato, disciplinato dall’apposito regolamento che ne determina le condizioni necessarie affinché l’impianto possa essere tenuto in esercizio, presuppone, in relazione al trattamento dei dati personali, che l’interessato, dietro presentazione di apposita istanza, apposita modulistica sarà acquisibile presso il soggetto/Ente convenzionato, abbia diritto:

a) di conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

c) di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta:

1. la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l’esistenza di giustificati motivi;
2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
3. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Per ciascuna delle richieste di cui alla lett. c), punto 1, può essere chiesto all’interessato, ove non risulti confermata l’esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, definiti con atto formale secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Nell’esercizio dei diritti di cui al comma 1, l’interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi.

L’interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l’interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

È assicurato agli interessati identificabili l’effettivo esercizio dei propri diritti in conformità alla normativa vigente, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento.

La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati riguarda tutti quelli attinenti al richiedente identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti previsti ed in conformità alla normativa vigente, ovvero nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all’interessato.

In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo; viceversa, l'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge, comunque in conformità alla normativa vigente.

Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto previsto dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

Il presente avviso in formato integrale viene pubblicato all’Albo Pretorio e nel sito Internet: del Comune di Dolianova; copia dello stesso può essere richiesta al titolare del trattamento, rivolgendosi al Responsabile individuato ai sensi dell’articolo 6 del vigente regolamento per la disciplina della videosorveglianza nell’ambito territoriale del Comune di Dolianova.

Il medesimo avviso potrà essere integrato o modificato con successivo provvedimento, in caso di variazione delle condizioni di applicazione.

**Il Sindaco**